

REGOLAMENTO (CEE) N. 1581/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1993

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993-94, i prezzi di entrata e le maggiorazioni mensili di talune categorie di farine, di semole e semolini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1580/93 della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce le qualità tipo di alcuni cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini, nonché le norme applicabili per la fissazione dei prezzi d'entrata di tali categorie di prodotti⁽³⁾,

considerando che il prezzo indicativo e il prezzo di entrata dei cereali per la campagna di commercializzazione 1993-94 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1766/92;

considerando che, in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92, il prezzo di entrata delle farine di frumento, di frumento segalato e di segala, nonché delle semole e dei semolini di frumento, deve essere fissato in ottemperanza alle norme e per le qualità tipo di cui agli articoli da 6 a 9 del regolamento (CEE) n. 1580/93;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1330/93⁽⁵⁾, ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi nel settore dei cereali che, a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94, devono essere divisi per il coefficiente 1,013088 fissato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 della Commissione⁽⁶⁾, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la riduzione dei prezzi e degli importi che ne deriva per ciascun settore, nonché fissare il valore dei prezzi e degli importi così ridotti; che il prezzo d'intervento, il prezzo indicativo e il prezzo di entrata dei cereali, nonché il prezzo minimo per la fecola di patata sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 per un periodo indeterminato;

considerando che il coefficiente riduttore deve essere applicato al prezzo di entrata delle farine, delle semole e semolini di cereali e che, per ragioni di chiarezza, è opportuno tenerne conto immediatamente nel calcolo di tali prezzi;

considerando che i calcoli effettuati in applicazione delle norme suddette danno esito ai prezzi indicati nel presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92, per la campagna di commercializzazione 1993-94 i prezzi di entrata dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera c) dello stesso regolamento, escluso il malto, sono fissati come segue:

	<i>(in ECU/t)</i>
Farina di frumento e di frumento segalato	279,34
Farina di segala	279,34
Semole e semolini di frumento tenero	301,69
Semole e semolini di frumento duro	301,69

Articolo 2

Ai prezzi indicati all'articolo 1 si applicano le seguenti maggiorazioni mensili:

	Farina di frumento, di frumento segalato e di segala	Semole e semolini di frumento tenero e di frumento duro
1993:		
Luglio	—	—
Agosto	2,00	2,16
Settembre	4,00	4,32
Ottobre	6,00	6,48
Novembre	8,00	8,64
Dicembre	10,00	10,80
1994:		
Gennaio	12,00	12,96
Febbraio	14,00	15,12
Marzo	16,00	17,28
Aprile	18,00	19,44
Maggio	20,00	21,60
Giugno	20,00	21,60

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(3) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

(5) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 113.

(6) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.